

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.



# Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 27 aprile 2005<sup>1</sup> sul servizio sanitario coordinato è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 2019<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

*Sostituzione di un'espressione*

*Nell'intero atto normativo, «incaricato SSC» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UFPP».*

*Art. 3 Direzione del SSC*

La direzione del SSC compete all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

*Art. 4 Rubrica e frase introduttiva*

Compiti dell'UFPP in relazione al SSC

L'UFPP in relazione al SSC ha seguenti compiti:

*Art. 5*

*Abrogato*

<sup>1</sup> RS 501.31

<sup>2</sup> RS 520.1

*Art. 11 Ufficio SSC*

<sup>1</sup> L'UFPP dirige l'Ufficio SSC.

<sup>2</sup> L'Ufficio SSC dirige il segretariato della Conferenza direttiva SSC, dell'OCSAN e dei gruppi specialistici.

*Titolo prima dell'art. 12***Sezione 3: Istruzione nell'ambito della medicina d'urgenza e di catastrofe***Art. 12*

<sup>1</sup> L'UFPP promuove e coordina la cooperazione in materia d'istruzione nell'ambito della medicina d'urgenza e di catastrofe.

<sup>2</sup> Per la cooperazione con organi esterni all'Amministrazione federale l'incaricato SSC può concludere contratti di prestazione.

*Art. 13*

*Abrogato*

## II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 2 marzo 2018<sup>3</sup> sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione***Art. 7 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:

- e. il delegato della rete integrata svizzera per la sicurezza.

*Allegato 1 numero 5.3*

*Abrogato*

<sup>3</sup> RS 520.17

## 2. Ordinanza del 26 novembre 2008<sup>4</sup> sugli esami LPMed

*Art. 25 cpv. 2*

<sup>2</sup> Su richiesta, essa comunica all'Ufficio federale della protezione della popolazione, all'attenzione del Servizio sanitario coordinato, il cognome, il nome, l'indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l'esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia.

## 3. Ordinanza del 29 aprile 2015<sup>5</sup> sulle epidemie

*Art. 94 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Se necessario all'adempimento dei loro compiti prescritti della LEp, le seguenti persone hanno accesso al modulo «gestione dei contatti»:

- c. mediante procedura di richiamo: i collaboratori del Servizio sanitario coordinato e del Servizio medico militare.

## 4. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>6</sup>

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il rappresentante del SSC dirige il Gruppo di lavoro.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS 811.113.3

<sup>5</sup> RS 818.101.1

<sup>6</sup> RS 818.101.24